REGOLAMENTO (CEE) N. 2900/77 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1977

recante modalità per la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento onde consentire l'importazione, con sospensione totale del prelievo, di carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 4, lettera c),

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, la sospensione totale del prelievo all'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione può essere subordinata alla presentazione di un contratto d'acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento ;

considerando che la vendita di carni congelate detenute dagli organismi d'intervento deve essere effettuata in modo da non perturbare il mercato e da assicurare la parità di accesso a tutti gli interessati ; che è pertanto opportuno ricorrere ad una procedura di gara che garantisca un'equa ripartizione dei quantitativi di carne messi in vendita ; che tali vendite devono essere eseguite in conformità del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (3), prevedendo peraltro alcune deroghe al regolamento stesso ; che, per quanto riguarda le carni disossate, la presentazione dei prodotti messi in vendita deve essere conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 2630/75 della Commissione, del 16 ottobre 1975, relativo al disossamento delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento (4) ;

considerando che il regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 è normalmente più favorevole per gli interessati che non quello di cui allo stesso articolo 14, paragrafo 1, lettera b) ; che è pertanto equo prevedere la possibilità di fissare, per la vendita delle carni d'intervento, prezzi minimi differenziati secondo la destinazione delle carni importate ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzate per la politica agraria comune (5), per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che traducono gli importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto fra l'unità di conto e la moneta nazionale vigente alla data della realizzazione dell'operazione o di parte di essa ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento, si considera come data di realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo a tale operazione, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria, oppure, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che soltanto i contratti d'acquisto di carni detenute dagli organismi d'intervento danno diritto al rilascio di titoli d'importazione per le carni, nell'ambito del regime di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 ; che occorre prevedere una dicitura speciale da apporre su tali contratti ;

considerando che, durante le operazioni di gara, possono intervenire casi di forza maggiore ; che è pertanto opportuno autorizzare in tal caso gli organismi d'intervento ad adottare le misure da essi giudicate necessarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione con sospensione totale del prelievo, prevista all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, è subordinata alla presentazione di un contratto di acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento, concluso in conformità del presente regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.
(4) GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.
(5) GU n. L 188 del 1° 8. 1968, pag. 1.

2. La vendita avviene secondo una procedura di gara, in conformità del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare degli articoli da 6 a 14, fatte salve le disposizioni particolari e derogatorie previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Entro e non oltre la data di pubblicazione della prima gara particolare viene pubblicato un bando generale di gara.

2. Nell'ambito del regime delle gare gli organismi d'intervento procedono a gare particolari trimestrali.

Nel bando di gara particolare è indicata la data anteriormente alla quale gli organismi d'intervento hanno preso in consegna le carni messe in vendita, nonché, per le carni disossate, la loro presentazione in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/75.

3. I bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almene cinque giorni prima dell'inizio del periodo previsto per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte possono essere presentate soltanto nei primi 10 giorni di ogni trimestre. Tuttavia, per la prima volta, esse possono essere presentate soltanto dal 20 al 30 gennaio 1978.

2. Nell'offerta è indicato il gruppo di prodotti di cui all'articolo 5 che l'offerente intende importare.

3. Per ciascuno dei regimi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del reglamento (CEE) n. 805/68, tutte le offerte presentate da uno stesso offerente sono considerate come un'unica offerta.

4. Per essere ricevibile, l'offerta deve vertere su un quantitativo totale non inferiore a 5 t e non superiore a 100 t, espresse in carni non disossate. 100 kg di carni non disossate corrispondono a 77 kg di carni disossate.

5. All'atto della presentazione dell'offerta, l'offerente dichiara che, nel trimestre in corso, non ha presentato e s'impegna a non presentare offerte relative allo stesso regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata l'offerta ; qualora lo stesso interessato presenti offerte d'acquisto relative allo stesso regime speciale in due o più Stati membri, dette offerte sono irricevibili.

Articolo 4

Prima delle ore 16 del diciottesimo giorno di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, l'elenco degli offerenti e i quantitativi di prodotti per i quali sono state presentate offerte, specificando il regime d'importazione applicabile.

Se, in uno Stato membro, il giorno di cui al comma precendete non è lavorativo, tale Stato membro trasmette la predetta comunicazione il primo giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, per la prima volta, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata il 6 febbraio 1978.

Articolo 5

Possono essere fissati prezzi minimi diversi per le offerte aventi per scopo l'importazione :

A. di carni congelate destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

B. di carni congelate destinate alla fabbricazione di altri prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento.

Articolo 6

Il tasso rappresentativo da applicarsi per ogni singola gara è quello in vigore, conformemente al regolamento (CEE) n. 878/77, l'ultimo giorno del periodo di presentazione delle offerte.

Articolo 7

1. Il contratto d'acquisto deve recare la dicitura : « Articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 », seguita dalla lettera maiuscola che contraddistingue il gruppo di prodotti da importare in conformità dell'articolo 5, dalla firma della persona abilitata e dal timbro dell'organismo d'intervento.

2. Il contratto d'acquisto non è trasmissibile.

Articolo 8

Se, per motivi di forza maggiore, l'aggiudicatario non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento adotta le misure da esso giudicate necessarie in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione i singoli casi di forza maggiore e le misure prese in conseguenza.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione